



COMUNE DI PUSIANO

PROVINCIA DI COMO
C.A.P. 22030

UFFICI: VIA MAZZINI N. 39 - TEL. 031/655704 - FAX 031/657142

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 3
REGISTRO GENERALE N. 9
IN DATA 30-06-2026

Oggetto: MANUTENZIONE E TAGLIO PIANTE, RAMI SPORGENTI E SIEPI INCOMBENTI SULLA PUBBLICA VIA COMPORTANTI IMPEDIMENTO O PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E/O PRIVATA

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante anche di alto fusto, radicate su aree di proprietà privata lungo il ciglio delle strade presenti su tutto il territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate e, pertanto, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, costituiscono grave pericolo soprattutto in casi di eventi atmosferici di particolare violenza oltre a limitare la visibilità e a nascondere i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

ATTESO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento a cui sovente è interessato il territorio comunale oltre che tutto il territorio nazionale a seguito dei gravi cambiamenti climatici;

PRESO ATTO CHE si presenta il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o assoggettate all'uso pubblico, che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e in alcuni casi possono costituire elementi di ostruzione alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la sicurezza e la regolare viabilità delle strade comunali, per evitare pericoli all'incolumità degli utenti derivanti dalla caduta di rami e alberi secchi o

pericolanti, nonché per evitare limitazioni della visibilità, in particolare presso le curve stradali, a causa di siepi e ramaglie che eccedono i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione e stante la continua perturbabilità meteorologica dovuta ai sopradetti mutamenti climatici che determinano il verificarsi di eventi estremi di notevolissima intensità e violenza che possono cagionare oltre che danni materiali anche danni di una certa gravità alle persone fisiche e, pertanto, ciò non consente di attendere ulteriormente ad effettuare gli interventi di cui sopra;

VISTI gli articoli 59 e 60 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5 "Norme forestali regionali in attuazione dell'art. 50, comma 4, della Legge Regionale 31/2008" "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i.;

VISTI gli articoli 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile;

VISTE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi e, in particolare, gli articoli 16,17,29 e 31 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATO che la pubblicazione all'Albo Comunale e l'affissione in loco della presente Ordinanza costituisce, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, comunicazione di avvio del procedimento;

ORDINA

a tutti i proprietari, ovvero a chiunque detiene la disponibilità giuridica a qualsiasi titolo, dei terreni confinanti con la strada pubblica, comprese le strade vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio Comunale di Pusiano, di:

- Tagliare i rami delle piante e potare le siepi, radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero, che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade o che ostacolano il passaggio dei pedoni sui marciapiedi comunali;
- Effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra tempestivamente in caso si ravvisino pericoli imminenti per la pubblica incolumità.
- Se il taglio dovesse realizzarsi in area boschiva dovrà essere effettuato nei periodi consentiti dalla legge e nel rispetto delle regole previste da Regione Lombardia;

- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, terriccio e ghiaietto giunti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- potare gli alberi che possono provocare danni e interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
- potare in modo adeguato alberi e arbusti che insistono sul fondo di proprietà e che possono generare problemi agli argini del Reticolo idrico minore.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pusiano;
- le operazioni prescritte dai punti precedenti dovranno essere eseguite utilizzando particolare cura, in modo che la caduta degli sfalci e delle ramaglie non comporti alcun danno a persone o cose. Il materiale vegetale, i tronchi e le ramaglie non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche. Il materiale dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati, contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltimento a norma di legge;
- le operazioni descritte nei punti precedenti dovranno essere eseguite entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, dalla notificazione effettuata, ovvero dalla presa conoscenza della stessa da parte del privato;
- che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che in caso di inottemperanza per la violazione delle prescrizioni imposte con la presente ordinanza, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa a ciascuno per quanto di competenza a mezzo Pec:

- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Erba - Pusiano - Eupilio;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Erba;

INVITA, IN OGNI CASO

I destinatari della presente ordinanza a potare regolarmente – almeno con cadenza annuale – le siepi e arbusti radicati sui propri fondi e che provochino restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante, ovvero, che arrechino danno al decoro pubblico.

FA PRESENTE

- che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 241/90 il responsabile del procedimento del presente provvedimento è individuato nel Sindaco Pro-tempore del Comune di Pusiano;
- che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via alternativa potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla

notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

FABIO GALLI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i